

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)370

Vol. 1968/0067

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 370 def.

Bruxelles, 7 giugno 1968

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al trattamento del saccarosio
destinato all'alimentazione umana

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(68) 370 def.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al trattamento del saccarosio
destinato all'alimentazione umana

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che le legislazioni degli Stati membri relative alle caratteristiche di fabbricazione del saccarosio destinato all'alimentazione umana presentano differenze che potrebbero ostacolare la libera circolazione di detto prodotto e mettere le imprese in condizioni disuguali di concorrenza;

Considerando che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero presuppone, in attesa di una regolamentazione comunitaria più completa in questo settore, che il saccarosio sia soggetto ad alcune caratteristiche uniformi di fabbricazione;

Considerando che il saccarosio dev'essere conforme a taluni requisiti di qualità e che è pertanto necessario limitare il tenore di anidride solforosa residuale e vietare l'uso di sostanze coloranti ed in particolare l'azzurraggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente regolamento per saccarosio s'intende lo zucchero bianco definito all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1).

.../...

(1) G.U. n. 308 del 18.12.1967, pag. 308/1

Articolo 2

Il tenore residuale in anidride solforosa del saccarosio non può essere superiore a 20 mg/kg.

Articolo 3

Nella fabbricazione del saccarosio è vietato l'uso di sostanze coloranti e in particolare l'azzurreggio.

Articolo 4

Le modalità relative al prelievo dei campioni e ai metodi di analisi necessari per controllare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, il Comitato permanente per le sostanze alimentari, istituito con decisione del Consiglio del ..., in appresso denominato il "Comitato", è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta di uno Stato membro.
2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.
4. La Commissione adotta le misure che sono d'immediata applicazione quando sono conformi al parere espresso dal Comitato. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta subito al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha adottato delle misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 6

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
2. Esso entra in applicazione il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente